

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 7 novembre 2025, parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 14 ottobre 2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, successivamente estinto anticipatamente nel mese di dicembre 2023, in corrispondenza della rata n. 49 su 120.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede la restituzione degli oneri non maturati ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, quantificati in euro 500,39 secondo criterio proporzionale lineare, nonché la restituzione di eventuali quote versate successivamente all'estinzione; la refusione delle spese legali quantificate in euro 200,00; il rimborso del contributo ABF di euro 20,00; il riconoscimento degli interessi legali.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce:

in via preliminare, la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE su rinvio pregiudiziale;

l'inammissibilità del ricorso per carenza documentale;

nel merito, la non applicabilità della direttiva 2008/48/CE alla cessione del quinto;

la rimborsabilità dei soli costi recurring e non di quelli up front;

la natura up front delle spese di istruttoria;

l'assenza di somme da restituire a titolo di quote successive all'estinzione;

la debenza dei diritti di estinzione;

la non debenza delle spese legali secondo orientamenti ABF.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, la compensazione con quanto già rimborsato.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione del procedimento, in attesa delle determinazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rappresentando di aver chiesto (e ottenuto) innanzi al Giudice di Pace di Palermo, in relazione ad un giudizio intrapreso avverso una decisione dell'ABF, il rinvio pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, "atteso il contrasto tra le pronunce 'Lexitor' e 'UCBA'..." (cfr. controdeduzioni).

Questo Collegio, con riguardo alla richiesta dell'intermediario di sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea precisa che le "Disposizioni ABF" non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né viene in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

In casi analoghi, più Collegi territoriali hanno superato l'eccezione dell'intermediario decidendo nel merito (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025 e Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025, infra riportate per estratto; nonché Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025, Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025, Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025, Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025).

Estinzione del finanziamento.

Nel merito si precisa che parte ricorrente afferma di aver estinto il finanziamento nel mese di dicembre 2023, in corrispondenza della rata 49/120.

La ricorrente ha prodotto un conteggio estintivo che è stato rilasciato da altro intermediario e non sembra riconducibile al contratto in esame. In considerazione di ciò, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza probatoria:

Si evidenzia che la ricorrente ha comunque prodotto la liberatoria emessa dalla resistente che conferma l'avvenuta estinzione del finanziamento in oggetto nel dicembre 2023 (come peraltro confermato anche dall'intermediario in sede di controdeduzioni).

In ordine alla rimborsabilità degli oneri ex art. 125-sexies: premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019.

In particolare: per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);

per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 304/2013).

Quanto alle spese di istruttoria contestate, gli orientamenti condivisi dei Collegi le ritengono up front poiché elencano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto.

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,95%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,93%					
Spese istruttoria				620,00 €	Up front	235,19 €		235,19 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								235,19 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che ha considerato i costi come *recurring*.

Sulle spese di assistenza difensiva, la domanda non può essere accolta.

In assenza di specifiche allegazioni idonee a dimostrare la necessità del ricorso all'assistenza tecnica, in relazione alla condotta dell'intermediario o alla particolare complessità della controversia, non sussistono i presupposti per il riconoscimento delle relative spese, secondo i principi affermati dal Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 235,00 (duecentotrentacinque/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE